



PROGETTO DEFINITIVO

**OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
 CONNESSE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO ADOTTATO CON
 DELIBERA N.464 DEL 22/12/2020 PER UN'AREA ALL'INCROCIO
 TRA VIA ARGINE E VIA PRINCIPE DI NAPOLI A PONTICELLI
 REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE E
 ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO**

**PROGETTO CONFORME ALLE INTEGRAZIONI E MODIFICHE
 RICHIESTE IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA CON
 NOTA PG/2021/793251 DEL 03.11.2021 E AL PARERE
 PAESAGGISTICO**

ELABORATO:
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI

ELABORATO:

**UP
 C.S.A.**

DATA: Settembre 2021

PROPRIETA':

AGGIORNAMENTI: Marzo 2023

S.A.C.I. Srl

PROMITTENTE ACQUIRENTE:
LIDL ITALIA Srl

PROGETTO:

FALANGA E MORRA ARCHITETTI
 Coordinamento: Arch. Giovanni Morra



falangamorraarchitetti

NORME CONTRATTUALI	
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	
ART. 2 CORRISPETTIVO A MISURA.....	
ART. 3 ESCLUSIONE DELLA REVISIONE PREZZI.....	
ART. 4 CRITERIO SEGUITO PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A MISURA.....	
ART. 5 CATEGORIA PREVALENTE ED ALTRE CATEGORIE CHE COMPONGONO IL LAVORO.....	
ART. 6 DESIGNAZIONE DELLE OPERE, VARIAZIONE DELLE OPERE DESIGNATE, OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO.....	
ART. 7 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI.....	
ART. 8 ESECUZIONE DEI LAVORI IN AREE AIRSIDE ED IN CONCOMITANZA CON L'OPERATIVITÀ AEROPORTUALE.....	
ART. 9 AREE DI CANTIERE PER LA CUSTODIA DI MATERIALI ED ATTREZZI E PER L'UBICAZIONE DI SERVIZI VARI.....	
ART. 10 VIE DI ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE E DA QUESTE ALLE ZONE DI LAVORO.....	
ART. 11 ACCESSO A PERSONE E MEZZI.....	
ART. 12 ESECUZIONE DEI LAVORI – FASIZZAZIONE.....	
ART. 13 VARIANTI ORDINATE DAL COMMITTENTE.....	
ART. 14 ORDINE DEI LAVORI.....	
ART. 15 PROGRAMMA DEI LAVORI.....	
ART. 16 CONSEGNA DEI LAVORI.....	
ART. 17 SOSPENSIONE DEI LAVORI.....	
ART. 18 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE LAVORI.....	
ART. 19 USO ANTICIPATO DELLE OPERE.....	
ART. 20 PENALE PER IL RITARDO.....	
ART. 21 PROROGHE.....	
ART. 22 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	
ART. 23 LAVORI IN ECONOMIA.....	
ART. 24 CONTO FINALE DEI LAVORI.....	
ART. 25 COLLAUDO.....	
ART. 26 SUBAPPALTO – FORNITURE IN OPERA E FORNITURE.....	
ART. 27 PAGAMENTI.....	
ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	
ART. 28 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	
ART. 29 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA PREVENZIONE INFORTUNI, SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI.....	
ART. 30 PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA E L'INTEGRITÀ DEI LAVORATORI.....	
ART. 31 POLIZZE ASSICURATIVE.....	
ART. 32 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CONNESSI ALLE POLIZZE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE.....	
ART. 33 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE A COPERTURA DEI RISCHI DI ROVINA TOTALE O PARZIALE DELL'OPERA OVVERO DEI RISCHI DERIVANTI DA GRAVI DIFETTI COSTRUTTIVI.....	

CAUZIONE DEFINITIVA.....

POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE A COPERTURA DEI RISCHI DI ROVINA TOTALE O PARZIALE DELL'OPERA
OVVERO DEI RISCHI DERIVANTI DA GRAVI DIFETTI COSTRUTTIVI

ART. 34 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI E DELLE ALTERAZIONI
AMBIENTALI IN FASE DI CANTIERE - DISPOSIZIONI GENERALI.....

ART. 35 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE A VIABILITÀ DI CANTIERE.....

ART. 36 DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI ACUSTICI

ART. 37 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE - TUTELA
DALL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE

ART. 38 DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

ART. 39 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI.....

ART. 40 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI – PERSONALE DELL'APPALTATORE.....

ART. 41 PRESENZA DELLA SOVRAINTENDENZA ALLA AA. E BB.AA. NELLE FASI DI SCAVO.....

ART. 42 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI.....

ART. 42.1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....

ART. 42.2 PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 42.3 METODOLOGIA PER LA BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

ART. 43 ORDINI DI SERVIZIO

ART. 44 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 45 RISERVE.....

ART. 46 FORO COMPETENTE

NORME CONTRATTUALI

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale, che forma parte integrante e sostanziale del contratto, regola e disciplina l'appalto avente per oggetto l'esecuzione dei lavori per un **Piano Urbanistico Attuativo** dell'area all'incrocio tra Via Argine e Via Principe di Napoli a Ponticelli - Realizzazione di un insediamento commerciale ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

La designazione dettagliata delle opere è contenuta negli elaborati costituenti il Progetto ed è descritta nel successivo Art. 6

Art. 2 Corrispettivo a misura

Il corrispettivo di appalto è "a misura", che risulterà applicando all'importo a base d'asta escluso gli oneri per la sicurezza, fissato in **€ =193.184,75=**, il ribasso offerto dal concorrente che risulterà aggiudicatario. All'appaltatore sarà riconosciuto in aggiunta al predetto corrispettivo ribassato un compenso a corpo non soggetto a ribasso d'asta pari a **€ 5.251,43** per l'attuazione delle misure di sicurezza e per l'adempimento di tutti gli oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e sul lavoro (Legge 81/2008) e per le maggiorazioni del costo della manodopera in orario notturno e festivo.

L'importo complessivo a misura non soggetto a ribasso, risulta composto dalle seguenti voci:

ONERI DI SICUREZZA (inclusi nel prezzo a base d'asta)	€ 953,61
ONERI DI SICUREZZA SPECIALI	€ 4.297,82
TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 5.251,43

Nel prezzo contrattuale a misura sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato, nel contratto e nelle disposizioni di legge e regolamentari richiamate come applicabili al rapporto, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

Nel prezzo contrattuale a misura si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisoria necessaria (ponteggi, piani di servizio, trabattelli, puntellamenti, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, nonché ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore.

Art. 3 Esclusione della revisione prezzi

Non si procederà a revisione prezzi e ciò anche in deroga all'articolo 1664 c.c., commi 1 e 2.

Art. 4 Criterio seguito per la determinazione del corrispettivo a misura

Il corrispettivo dei lavori a misura di euro **198.436,18** è stato determinato applicando alle quantità previste dal computo metrico i prezzi unitari ricavati dal tariffario della Regione Campania edizione 2021, nonché dalla formulazione di Nuovi Prezzi.

Si precisa che, relativamente allo smaltimento dei materiali rinvenienti dall'esecuzione dei lavori da conferire a discarica autorizzata, il criterio prevede il rimborso dei predetti oneri nella misura risultante da apposita fattura maggiorata del 15% e ciò in quanto i costi e gli oneri che l'appaltatore sosterrà per il conferimento a discarica, compresi gli oneri di caratterizzazione dei rifiuti previsti dalla normativa in materia ambientale, così come ogni altro onere e costo che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione dei lavori sono stati valutati e computati nel computo metrico estimativo ed hanno concorso alla formazione del corrispettivo a misura.

Resta fermo l'obbligo per l'appaltatore di attestare a mezzo idonea documentazione che lo smaltimento sia avvenuto nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione.

Il Computo metrico estimativo e l'elenco prezzi utilizzato per la redazione dello stesso avranno valore contrattuale.

I trasporti di terre o altro materiale sciolto sono valutati in base al volume prima dello scavo, per materie in cumulo prima del carico sul mezzo di trasporto senza tener conto dell'aumento di volume che subiscono all'atto dello scavo o del carico oppure a peso con riferimento alla distanza. Si precisa, inoltre, che nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore neanche con riferimento ad eventuali rigonfiamenti, quantità o peso del materiale rinveniente dalle lavorazioni di fresatura/scavo e/o demolizione, essendo, come innanzi precisato, anche il trasporto e conferimento a discarica del predetto materiale remunerato e compensato nell'ambito del corrispettivo a corpo. Nei prezzi dei trasporti s'intende compreso, qualora non sia diversamente precisato in contratto, il carico e lo scarico dei materiali dai mezzi di trasporto e le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza.

Art. 5 Categoria prevalente del lavoro

La categoria prevalente è la OG3.

Art. 6 Designazione delle opere, variazione delle opere designate, opere escluse dall'appalto

La designazione dettagliata delle opere è contenuta nella Descrizione dei Lavori, nelle Specifiche Tecniche e nei Disegni di Progetto, nonché negli altri elaborati progettuali.

La stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti necessarie che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dagli atti contrattuali dell'appalto.

Art. 7 Qualità e provenienza dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato e delle specifiche tecniche e dovranno essere della migliore qualità. I materiali ed i componenti potranno essere

messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte del direttore di lavori è definitiva solo dopo la loro posa in opera. E' riconosciuta al direttore dei lavori il diritto di rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti o che risultassero difformi dopo la introduzione in cantiere.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Laddove l'appaltatore di sua iniziativa dovesse impiegare materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o dovesse avere eseguito una lavorazione più accurata non avrà diritto alcun corrispettivo aggiuntivo.

Le prove e gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche che dovessero essere richieste dal direttore dei lavori, ovvero dal collaudatore, dovranno essere eseguite tempestivamente a spese dell'appaltatore.

Tutti i materiali impiegati, dovranno rispondere alle norme vigenti UNI, CNR, CEI di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nella descrizione dei lavori e nei Capitolati tecnici.

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, componenti e le loro parti, opere e manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi.

Ogni approvazione rilasciata dalla Direzione Lavori non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali.

Art. 8 Esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione delle opere l'appaltatore dovrà predisporre tutte le lavorazioni per le eventuali interferenze con impianti e/o manufatti esistenti.

Art. 9 Aree di cantiere per la custodia di materiali ed attrezzi e per l'ubicazione di servizi vari

Le aree che saranno rese disponibili all'appaltatore per l'impianto di cantiere, aree dove l'appaltatore potrà custodire i materiali e gli attrezzi e dove dovranno essere ubicati i servizi igienici, le baracche per uffici, gli spogliatoi, i locali mensa.

Alla fine dei lavori le aree dovranno essere rilasciate in perfetto stato, pulite e, nel caso delle pavimentazioni stradali, con la segnaletica orizzontale completamente efficiente, e nel caso di quelle a verde, complete di manto erboso per evitare il fenomeno del sollevamento polveri con il vento.

Art. 10 Vie di accesso alle aree di cantiere e da queste alle zone di lavoro

L'accesso alle aree di cantiere ed il raggiungimento delle zone di lavoro, saranno regolamentate da appositi cartelli di segnalazione in prossimità dei varchi.

Art. 11 Accesso a persone e mezzi

L'accesso di persone e mezzi è soggetto al rispetto delle norme sulla sicurezza vigenti.

Art. 12 Esecuzione dei lavori – fasizzazione

La fasizzazione dovrà essere descritta dall'appaltatore in un Cronoprogramma dettagliato. E' riservata alla D.L. la facoltà di variare le previsioni relative alla fasizzazione senza che per tale motivo l'appaltatore possa avanzare pretese di sorta.

L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. La Direzione Lavori potrà accettare tali opere; in tal caso, per la loro valutazione, verrà definito un deprezzamento corrispondente al degrado prestazionale rispetto ai requisiti di contratto restando l'obbligo dell'Appaltatore di eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale della Direzione Lavori, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore dei lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Direzione Lavori accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali.

Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori.

Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative, emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori.

Art. 13 Varianti ordinate dal committente

E' riservata alla Stazione Appaltante la facoltà di ordinare, nel corso dei lavori varianti e/o lavorazioni aggiuntive e/o apportare varianti in diminuzione. L'importo delle lavorazioni aggiuntive e/o in diminuzione non potrà superare il quinto dell'importo del contratto. Entro tale limite l'appaltatore è obbligato ad eseguire le lavorazioni aggiuntive ed a accertare le detrazioni.

Eventuali varianti al progetto, sia in aumento che in diminuzione, dovranno essere espressamente ordinate dalla Direzione Lavori in corso d'opera per iscritto e dovranno riportare la preventiva approvazione della Stazione Appaltante in persona del RUP. Le varianti in aumento e/o diminuzione, verranno computate sulla base dei prezzi di cui all'elenco considerato per la redazione del computo metrico estimativo al netto del ribasso d'asta offerto dal concorrente e, per lavorazioni non previste nel predetto elenco, si farà riferimento al prezzario regionale della Regione Campania vigente al momento dell'offerta, sempre al netto del ribasso d'asta offerto dal concorrente in gara. In ultima analisi saranno predisposti i nuovi prezzi. Nella predisposizione dei nuovi prezzi si farà riferimento sempre alla data dell'offerta e sugli stessi si applicherà il ribasso d'asta.

Art. 14 Ordine dei lavori

L'ordine dei lavori dovrà tener conto della fasizzazione, entro tali limiti è riconosciuta all'appaltatore la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno e ciò al fine di darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nella descrizione dei lavori nelle specifiche tecniche.

In generale tutte le categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato dal programma esecutivo, che l'Appaltatore è comunque obbligato a presentare, prima all'inizio dei lavori di Appalto, per l'approvazione di competenza della Direzione Lavori.

Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa gradualità, la Direzione Lavori ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta.

Art. 15 Programma dei lavori

Nel rispetto delle previsioni dell'elaborato relativo all'ordine dei lavori e del programma lavori posto a base di gara l'appaltatore dovrà predisporre un programma esecutivo di dettaglio coerente con i menzionati elaborati. Detto programma dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori per eventuali osservazioni e per l'approvazione di propria competenza.

E' riservata comunque alla Stazione Appaltante la facoltà di modificare le previsioni di cui al programma lavori, con conseguente obbligo per l'appaltatore di modificare le previsioni del programma di dettaglio, con la precisazione che nessuna richiesta e/o onere aggiuntivo potrà essere avanzata dall'appaltatore trattandosi di oneri e rischi esplicitamente considerati dall'appaltatore all'atto della formulazione dell'offerta.

Art. 16 Consegna dei lavori

I lavori verranno consegnati all'appaltatore entro i termini stabiliti alla stipula del contratto di appalto. Dalla consegna dei lavori inizieranno a decorrere i termini di ultimazione dei lavori (termine parziale e totale) di cui al successivo articolo 19.

Art. 17 Sospensione dei lavori

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i lavori nei casi previsti dall'art. 107 del D.lgs. 50 del 18.4.2016, che, unitamente alla disciplina relativa alle sospensioni previste per i lavori pubblici, trova applicazione al contratto di appalto per espresso richiamo fattone nel presente capitolato.

Entro detti limiti temporali nessuna pretesa di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall'appaltatore per la disposta sospensione avendo l'appaltatore valutato tale onerosità in occasione della formulazione dell'offerta.

Le sospensioni dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento.

Questo in ogni caso deve essere immediatamente portato a conoscenza del Committente.

Inoltre nell'ordine di sospensione dato dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal RUP deve essere indicata con precisione la decorrenza della sospensione. Analogamente dovrà procedersi, per la ripresa dei lavori. A tali date dovrà farsi riferimento per il calcolo del termine fissato per la ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016.

Durante il periodo di sospensione, sia gli oneri per la protezione delle opere, che quelli di cui al presente capitolato, sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale, altresì, non potrà chiedere particolari compensi o risarcimenti per le sospensioni dei lavori.

Durante detto periodo, l'Appaltatore è tenuto inoltre a mantenere in piena efficienza il cantiere e le sue installazioni in modo da poter riprendere in qualunque momento il lavoro, con preavviso di una settimana, provvedendo altresì alla conservazione e custodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere.

Su richiesta della D.L. o degli Organi Competenti le attività di scavo e la movimentazione delle terre potranno essere condotte sotto il costante controllo e secondo le specifiche modalità impartite da personale

esperto nel campo archeologico che potrà comportare rallentamenti o sospensione parziale o totale delle operazioni di scavo senza che l'appaltatore potrà richiedere ulteriori compensi o indennizzi, in quanto di tale evenienza l'appaltatore ne terrà conto all'atto dell'offerta di gara.

Non sono ammesse sospensioni dei lavori dipendenti da:

- ritardi, insufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all'Appaltatore;
- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera od altro che non consentano il regolare svolgimento dei lavori;
- ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili all'Appaltatore;
- carenza di personale;
- scioperi od altre agitazioni che non sono a carattere nazionale o regionale, ovvero non disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Fanno eccezione i casi di mobilitazione, di requisizione nel pubblico interesse o di contingentamento disposto dallo Stato.

Art. 18 Tempo utile per l'ultimazione lavori

I lavori dovranno essere ultimati nel rispetto del Cronoprogramma lavori, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Art. 19 Uso anticipato delle opere

Contestualmente all'ultimazione del primo tratto dei lavori la Stazione Appaltante provvederà, previa redazione di un verbale di constatazione che accerti la regolare esecuzione dei lavori, impregiudicato l'esito del collaudo tecnico-amministrativo, alla presa in consegna delle lavorazioni realizzate.

Art. 20 Penale per il ritardo

In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione finale, sarà applicata, salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell'importo netto complessivo di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo.

L'importo complessivo della penale non potrà essere superiore al 10% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardi che comportino l'applicazione di una penale superiore all'importo massimo innanzi fissato, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio, ovvero a mezzo testimoni o notaio, dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la stessa facoltà compete al Committente qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi contrattuali.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto del Committente ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto al Committente, tramite la Direzione Lavori il ritardo a queste Ditte o Imprese ascrivibile, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione.

Le penali saranno applicate in corso d'opera anche attraverso trattenute sugli importi maturati dall'appaltatore.

Art. 21 Proroghe

Ove a norma dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, applicabile al rapporto per espressa volontà delle parti possa darsi luogo a richiesta di proroga, si stabilisce che nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo convenzionale dei lavori da eseguire, valutati alla data della domanda.

Art. 22 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Trattandosi di appalto a misura, si effettueranno le misurazioni delle opere realizzate, pertanto i lavori verranno valutati in base all'avanzamento dei lavori (SAL) come stabiliti nel contratto di appalto, applicando il ribasso offerto in fase di gara.

Art. 23 Lavori in economia

Saranno contabilizzate in economia le prestazioni che verranno esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate dal RUP per iscritto.

I lavori in economia saranno contabilizzati secondo quanto previsto dall'art. 179 del DPR 207/2010 (disposizione ancora in vigore ed applicabile per espressa volontà contrattuale).

Art. 24 Conto finale dei lavori

Ai sensi dell'art. 200 del DPR 207/2001 (Regolamento di attuazione del D.lgs. 163/2006 - disposizione ancora in vigore ed applicabile per espressa volontà contrattuale) il Conto Finale dei lavori sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, accertata mediante il prescritto certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori.

Art. 25 Collaudo

Le opere sono soggette a Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dalla D.L.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori termine che potrà essere prorogato dalla committente di ulteriori 3 mesi.

Tutte gli oneri ed i costi relativi agli accertamenti, prove, analisi, ecc., propedeutici all'accertamento della regolare esecuzione saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 26 Subappalto – forniture in opera e forniture.

Trova applicazione l'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 27 Pagamenti

Sarà corrisposta all'appaltatore un'anticipazione sull'importo dell'appalto, come stabilito dalle norme vigenti.

I lavori saranno contabilizzati mensilmente secondo i criteri di cui al precedente articolo 22. Sulla base della contabilizzazione sarà emesso, nei successivi 15 giorni, lo stato di avanzamento dei lavori e nei 30 giorni successivi alla emissione dello stato di avanzamento sarà emesso il certificato di pagamento relativo alla rata di acconto. L'importo risultante dal certificato di pagamento, al netto della ritenuta dello 0,5 % (zerovirgolacinqueper cento) a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi di cui all'art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016 sarà pagato entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato stesso previa trasmissione alla Stazione Appaltante – Amministrazione Finanza e Controllo della relativa fattura e previa verifica della regolarità contributiva. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il perfezionamento dei relativi certificati di pagamento e della trasmissione della documentazione innanzi indicata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una fideiussione bancaria assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato degli interessi e ciò sino all'approvazione del collaudo.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Art. 28 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore, oltre gli oneri di cui al presente capitolato speciale ed al contratto di appalto, gli oneri di cui al D.M. 207/2010, norme che trovano applicazione al rapporto per espressa volontà contrattuale ed i seguenti ulteriori oneri:

28.1 Formazione del cantiere

La formazione del cantiere attrezzato (cfr. precedente articolo 9), con gli impianti nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti.

La recinzione dell'area di lavoro che dovrà essere eseguita, sarà realizzata secondo le indicazioni e le modalità che indicherà la Direzione Lavori.

La fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro.

L'ubicazione e la formazione degli "sbarramenti" avverranno alla presenza del Direttore dei Lavori.

L'adeguata illuminazione del cantiere che sarà necessaria per i lavori notturni.

La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisorio.

28.2 Concessione di pubblicità

L'esclusività del Committente per le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature.

28.3 Guardiania e sorveglianza del cantiere, materiali e mezzi d'opera

- Guardiania e sorveglianza del cantiere affidata a guardia particolare giurata.

Qualora l'Appaltatore intenda effettuare la sorveglianza del cantiere, la stessa dovrà essere affidata a persona/e provvista/e della qualifica di guardia particolare giurata.

Pertanto prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore comunicherà al Direttore Lavori il nominativo del personale di cui sopra e/o l'istituto di vigilanza per le necessarie autorizzazioni.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Appaltatore a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto all'art. 22 della legge 13.9.1982 n. 646 e successive modifiche, sarà valutata dal Direttore dei lavori per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

28.5 Allacciamenti – Opere temporanee

Assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acque, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Ove non fosse possibile l'allacciamento alle reti quali Enel, Telecom, ecc. e sempre che non ostino impedimenti tecnici, il Committente può fornire, ove disponibili, a richiesta e a spese dell'Appaltatore le suddette utenze.

Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito anche dopo l'ultimazione dei lavori, per l'alimentazione provvisoria di impianti da installarsi nelle opere, nel caso non fossero possibili, per qualsiasi ragione, eseguire gli allacciamenti definitivi; si intende che gli allacciamenti potranno essere utilizzati anche per impianti non di pertinenza dell'Appaltatore in quanto non compresi nell'appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo caso, a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.

Dovrà pur permettere, su richiesta della Direzione Lavori, che altre Imprese operanti nel cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di distribuzione di acque ed energia elettrica installate dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

Inoltre dovrà costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade temporanee e zone pavimentate, ferrovie di servizio, passaggi, accessi carrai, reti di fognatura, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere.

L'allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione della Direzione Lavori.

28.6 Tettoie, ricoveri e servizi igienici per le maestranze

La costruzione di idonee e sufficienti tettoie, ricoveri, servizi igienici, baracche per uffici, spogliatoi, locali mensa ed ogni altro manufatto necessario per le maestranze ed i tecnici impiegati nella esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

28.7 Lavoro contemporaneo con altre imprese

Accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.

28.8 Canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, ecc.

I canneggiatori, operai, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di

capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo che possano occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione del collaudo.

28.9 Cartelli indicatori

Installare ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia di lavori pubblici, entro 5 giorni dalla avvenuta concreta consegna dei lavori, apposito cartellone, la cui bozza dovrà essere sottoposta ad approvazione della Direzione Lavori indicante:

- denominazione dell'Amministrazione concedente, del Committente e dell'Appaltatore;
- l'oggetto dell'appalto;
- le generalità del RUP e del Direttore dei Lavori;
- le generalità del Direttore di Cantiere e del Capocantiere
- le generalità del Progettista;
- i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti simili, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alle qualificazioni SOA possedute da ciascuna di esse o nei casi consentiti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- di quant'altro sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

L'Appaltatore provvederà altresì all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al pubblico dell'andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i tabelloni sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.

28.10 Cartelli di avviso e lumi

La fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e comunque adottare ogni altra precauzione che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

28.11 Modelli e campioni

L'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla Direzione Lavori. L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per l'approvazione degli stessi da parte della Direzione Lavori e dei Progettisti.

28.12 Esperienze, prove, sondaggi e verifiche

L'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dalla Direzione Lavori, compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

28.13 Conservazione dei campioni

La conservazione fino all'approvazione del collaudo da parte del Committente, in appositi locali presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.

28.14 Costruzioni, spostamenti, mantenimenti e disfacimento di ponti, impalcature e costruzioni provvisionali

La costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori indistintamente, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale.

I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone e cose.

I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nelle loro fronti verso l'esterno del cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee schermature.

Dovranno comunque essere adottati i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa vigente.

La rimozione dei ponteggi delle impalcature e costruzioni provvisionali dovrà essere eseguita solo previa autorizzazione del Direttore dei Lavori ed in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili.

28.15 Attrezzi, utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori

L'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.

28.16 Trasporto e collocamento materiali e mezzi d'opera

Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento in sito od a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordati nel successivo punto 28.28.

28.17 Direzione del cantiere

Affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione del cantiere ad un Ingegnere od Architetto, oppure ad un Geometra od a un Perito Industriale regolarmente iscritto nel relativo Albo Professionale, secondo le rispettive competenze.

28.18 Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi

Adottare nell'esecuzione dei lavori, i provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto, esclusivamente, sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia il Committente che il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.

28.19 Responsabilità dell'operato dei dipendenti

Rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare il Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

28.20 Indennità per passaggi ed occupazioni temporanee

Le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per alloggi degli operai, per opere provvisorie, per strade di servizio, ecc.

28.21 Indennità per cave e depositi

Le indennità e le spese per estrazioni, trasporto e deposito di materiali.

Non sono previste estrazioni.

28.22 Progettazione e calcolazioni

Progettazione delle opere

Le progettazioni costruttive con l'integrazione dei dettagli di cantiere delle opere, predisponendo disegni, descrizione dei lavori, specifiche tecniche.

28.23 Protezione delle opere

L'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.

Nel caso di sospensione dei lavori l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, franamenti di materie ecc., restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

28.24 Danni ai materiali approvvigionati e posti in opera o depositati in cantiere

Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore.

Pertanto fino all'approvazione del collaudo da parte del Committente, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

28.25 Soccorso ai feriti

L'obbligo di provvedere ai soccorsi ad eventuali feriti, apportando le prime immediate cure di assistenza sanitaria e farmaceutica, disponendo in cantiere di quanto all'uopo necessario.

28.26 Pulizia in corso di costruzione

La pulizia delle opere e delle aree interessate dai lavori e lo sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere.

28.27 Obbligo di conferire direttamente a discarica i materiali provenienti dalle demolizioni e/o fresature

Per le lavorazioni di demolizione e/o fresatura e/o scavo, in considerazione della ridotta dimensione delle aree di cantiere, della tipologia del lavoro e della zona in cui il lavoro si svolge, l'appaltatore dovrà garantire durante l'intera esecuzione dei lavori la costante presenza, a rotazione, in cantiere di un numero di autocarri tale da garantire che i lavori vengano condotti con continuità senza interruzioni di sorta ed allo stesso tempo che il materiale rinveniente dalle lavorazioni di fresatura del conglomerato bituminoso, ovvero quello derivante dalle lavorazioni di demolizione del conglomerato cementizio, sia portato contestualmente agli impianti di trattamento e/o discarica escludendo tassativamente lo stoccaggio provvisorio nelle aree di cantiere .

La violazione anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1546 c.c.-.

Qualora vi siano materiali che possono essere recuperati, l'Appaltatore avrà l'obbligo, su indicazioni della Direzione Lavori, di accatatarli in un'area che verrà indicata dallo stesso.

28.28 Ricevimento, sistemazione, conservazione, custodia dei materiali, provviste e forniture

Provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico con l'onere anche della costruzione delle eventuali necessarie opere provvisorie, sistemazione negli idonei luoghi di deposito, predisposti dall'Appaltatore medesimo e situati nell'interno del cantiere, anche in tempi successivi al primitivo deposito, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, nonché alla conservazione e custodia dei materiali, forniture e provviste.

Tali oneri sono a carico dell'Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le quali egli debba eseguire solo la posa in opera o provvedere alla assistenza e alla posa in opera.

I danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori eseguiti, in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, sia che si tratti di opere eseguite dall'Appaltatore che da altre ditte o dal Committente.

28.29 Custodia, conservazione e manutenzione fino al collaudo

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino all'approvazione del collaudo.

28.30 Sgombero del cantiere

Lo sgombero, entro quindici giorni dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessità di messa in mora, il Committente vi provvederà direttamente, addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente.

28.31 Piano delle committenze

Produrre, con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di inizio lavori, il piano delle Committenze inerente ai primi 60 gg. dei lavori indicando il nominativo dei possibili fornitori e subappaltatori, il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, la data prevista per l'emissione dei singoli ordini e le relative date previste per la consegna in cantiere delle forniture ovvero l'inizio delle singole lavorazioni.

Successivamente tale piano delle Committenze dovrà essere redatto almeno 30 gg. prima della data di ultimazione del precedente piano e coprire un periodo non inferiore a 60 gg. successivi a tale data e ciò di seguito fino a coprire l'intera durata dell'appalto.

La mancata presentazione dei piani di committenza nei termini potrà dare luogo alla sospensione dei pagamenti.

Sono richiamati in ogni caso i principi generali derivanti da normative di legge.

28.32 Modalità e procedure per il controllo dei progetti e la conduzione del cantiere in regime di qualità

L'Appaltatore, senza pretendere maggiori compensi o indennizzi, sulla base del progetto esecutivo fornito, provvederà:

1. alla verifica e sottoscrizione degli elaborati allegati al contratto;
2. alla denuncia delle opere strutturali allo sportello unico per l'edilizia del Comune, se necessario;
3. all'elaborazione e consegna alla Committente degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione, alla fornitura di campionature e cataloghi così come di seguito descritto;
4. alla produzione alla Committente di eventuali elaborati da presentarsi agli enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta autorizzazioni, in osservanza delle normative e leggi in vigore;
5. all'elaborazione e consegna alla Committente, nei tempi e con le modalità descritte nel seguito, del Progetto dell'eseguito ("AS-BUILT") relativo a tutti i lavori eseguiti (civili, idraulici ed impiantistici), cioè riportanti tutte le caratteristiche delle opere presenti nell'appalto, nonché le misure e le dimensioni atte ad individuarle univocamente in sede di manutenzione e d'uso corrente, nonché corredato da tutte le schede tecniche d'uso e manutenzione dei materiali ed impianti installati nell'ambito dell'appalto.

28.32.a Elaborati costruttivi e di cantierizzazione

La progettazione costruttiva e di cantierizzazione dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto da tutte le normative vigenti in materia ed in particolare al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008.

Gli elaborati costruttivi sono gli elaborati grafici e descrittivi nonché ulteriori documenti chiesti dalla Direzione Lavori (compresi le campionature, le metodologie di messa in opera e programmi e documenti

richiesti per il sistema di controllo di progetto), forniti dall'Impresa tempestivamente prima dell'esecuzione dell'opera o di parte dell'opera che descrivono in maniera dettagliata i materiali, i prodotti e le tecniche di messa in opera che l'Impresa userà per l'esecuzione delle opere o parte d'opera. Gli elaborati costruttivi dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori prima che l'Appaltatore dia avvio all'esecuzione di quanto ivi previsto.

L'Impresa non potrà iniziare parte d'opera senza un elaborato costruttivo approvato.

Opere realizzate senza tale approvazione non saranno contabilizzate negli Stati d'Avanzamento Lavori (S.A.L.) e pertanto non pagate.

Le procedure di produzione (numerazione, programmazione, revisione, ecc.), di distribuzione (tipo, numero di copie, destinatari) e di approvazione (timbro di approvazione) degli elaborati costruttivi dovranno essere concordate e sottoposte ad approvazione della Direzione Lavori.

Gli elaborati costruttivi e di cantierizzazione dovranno essere forniti in due copie cartacee (formati A0/A1 per i disegni e formati A3/A4 per relazioni, note, calcoli cataloghi etc) firmate dall'Appaltatore stesso e da un tecnico abilitato di sua nomina ed una copia elettronica contenente files in formato modificabile (.dwg; .doc; .xls). I files in formato .pdf sono ammessi solo per cataloghi o immagini.

Tutti gli elaborati saranno numerati ed avranno una copertina od intestazione concordata con la Direzione Lavori.

L'approvazione di un elaborato costruttivo non sarà considerata come autorizzazione per lavorazioni aggiuntive, modifiche che comportino aggiustamenti o variazioni al prezzo di contratto, al tempo di ultimazione, ai Milestone o ad altre condizioni di contratto.

28.32.b Progetto dell'eseguito (As-Built)

Il progetto dell'eseguito (as-built) costituisce l'aggiornamento finale del progetto esecutivo corrispondente a tutte le opere così come effettivamente eseguite e dovrà essere corredato da piano di manutenzione aggiornato con tutte le schede tecniche, manutentive e le certificazioni dei materiali e impianti effettivamente installati.

Il progetto "as-built" complessivo dovrà essere consegnato dall'Appaltatore alla Direzione dei Lavori in una prima copia cartacea completa in REV "0" per eventuali osservazioni e commenti entro 45 gg. dalla data di ultimazione dei lavori certificata nel relativo verbale.

Il progetto impiantistico dell'eseguito invece dovrà essere consegnato dall'Appaltatore alla Direzione Lavori, in una prima forma cartacea, prima della agibilità delle opere e della conseguente messa in esercizio degli impianti, al fine di consentirne la gestione, fermo restando il successivo completamento di cui al precedente comma.

La Direzione dei Lavori si riserva 30gg. per la verifica del progetto al termine dei quali restituirà all'Appaltatore la copia degli elaborati sui quali saranno indicati dal Direttore Lavori eventuali commenti, aggiunte o modifiche da eseguire al fine di rendere il progetto approvabile.

L'Appaltatore avrà un ulteriore tempo di 15gg. per revisionare il progetto secondo le indicazioni ricevute e consegnare la versione revisionata (REV 1) in 2 copie cartacee (formati A0/A1 per i disegni e formati A3/A4 per relazioni, note, calcoli cataloghi etc) firmate dall'Appaltatore stesso e da un tecnico abilitato di sua nomina e una copia contenente files in formato modificabile (.dwg; .doc; .xls). I files in formato .pdf sono ammessi solo per cataloghi o immagini.

In caso di consegna anticipata parziale delle opere, tali elaborati dovranno essere allegati al Verbale di Consegna.

La mancata consegna del progetto “as-built” nei termini sopra indicati comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 20 del presente Capitolato computata per tutti i giorni di ritardo dell'Appaltatore rispetto ai tempi sopra indicati. Farà testo a tal proposito la data che verrà apposta dal DL con timbro “ricevuto il ..” al momento della ricezione degli elaborati in prima stesura e successivamente in seconda stesura. L'Appaltatore manterrà copia dei frontespizi con il timbro del DL quale prova della avvenuta consegna nei tempi sopra prescritti. Resta altresì inteso che nel caso in cui alla seconda consegna gli elaborati risultassero ancora non accettabili per mancato recepimento da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni/modifiche richieste dal DL, la penale di cui sopra decorrerà a partire dai 15gg successivi alla data di seconda consegna (tempo di riverifica da parte del DL) fino al ricevimento da parte della Direzione Lavori di elaborati accettabili cioè perfettamente conformi a quanto eseguito.

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte della Direzione Lavori, non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità ad esso derivanti per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di vario genere eseguiti dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore stesso resta comunque, unico e completo responsabile delle opere, della loro statica, sia per quanto riguarda la loro progettazione e calcolo, sia per ciò che attiene alla qualità dei materiali, l'esecuzione dei lavori e la durabilità delle opere in generale.

Con le stesse modalità, alla fine di ogni fase in concomitanza con le attività preliminari di agibilità, dovrà essere consegnata la documentazione “as-built” relativa alla singola fase.

Tale progetto costituisce l'aggiornamento finale del progetto esecutivo corrispondente a tutte le opere come effettivamente eseguite e dovrà essere completato sempre a cura dell'Appaltatore dal “Piano di Manutenzione delle Opere” opportunamente aggiornato con tutte le schede tecniche, manutentive e le certificazioni dei materiali ed impianti installati.

28.33 Predisposizione documentazione nonché esecuzione di indagini e prove in corso d'opera ed a fine lavori.

E' onere a carico dell'Appaltatore la predisposizione di elaborati, documenti, certificazioni, prove specifiche ecc. da esporre in un book unico alla Direzione Lavori e da mettere a disposizione della Commissione di Agibilità e Collaudo.

Art. 29 Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni sociali

L' appaltatore è obbligato per l'intera durata del contratto:

- a) a porre in essere, a propria cura e spese, ogni iniziativa ed attività necessaria per garantire alla Stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte ed il raggiungimento del risultato perseguito;
- b) ad impiegare nell'espletamento dei lavori personale idoneo, regolarmente assunto, inquadrato e retribuito;
- c) ad adempiere, nei termini di legge, a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato;
- d) ad applicare nei confronti del personale impiegato le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro del settore;
- e) a fornire la prova alla Stazione Appaltante dell'adempimento di quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) e d), consegnando alla Stazione Appaltante, alla sottoscrizione del presente contratto e

comunque prima di ogni pagamento, DURC attestante la regolarità contributiva e previdenza le, nonché documentazione attestante il regolare pagamento degli stipendi e salari spettanti al personale impiegato;

- f) ad adottare ed osservare nello svolgimento dei lavori tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e comunque ad adottare ogni cautela atta a garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati e la sicurezza delle persone che beneficiano del servizio e degli utenti dell'aerostazione in genere;
- g) ad utilizzare per l'espletamento dei lavori prodotti e mezzi conformi a quelli descritti nel capitolato d'oneri, efficienti e rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa anche in materia di sicurezza;
- h) a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del personale impiegato nell'espletamento dei lavori;
- i) a dotare il personale impiegato di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge ed a far indossare allo stesso apposito cartellino con l'indicazione del nome, del cognome e di ogni altro dato necessario;
- l) a fornire copia dei libri paga e matricola;

Art. 30 Piano delle misure per la sicurezza fisica e l'integrità dei lavoratori

Nel contesto dell'espletamento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Committente ha nominato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione, il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori e ha fatto redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento secondo i dettami del dlgs 81/2008

L'Appaltatore si impegna pertanto ad applicare tutte le disposizioni contenute nel "Piano delle misure per la sicurezza fisica e l'integrità dei lavoratori" che forma parte integrante del presente contratto, nonché tutte le norme di legge relative alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in essere e/o emanate durante il corso dei lavori, assumendosene tutti gli oneri di spese a ciò occorrenti.

L'Appaltatore, almeno 3 giorni dall'inizio dei lavori e comunque entro 20 giorni solari dalla data del Verbale di consegna degli stessi, dovrà presentare in forma scritta al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ed al Responsabile dei lavori del Committente, tutte le osservazioni, integrazioni e/o modificazioni che intende apportare al Piano per la sicurezza.

Nel caso l'Appaltatore non presentasse alcuna osservazione, il Piano si riterrà accettato con l'obbligo per l'Appaltatore di osservare tutte le prescrizioni in esso contenute.

Nei casi di infrazione ai Piano di sicurezza, l'Appaltatore si impegna a prendere nei confronti dei propri dipendenti tutti i provvedimenti che saranno richiesti dalla Committente e/o dai suoi Rappresentanti a ciò preposti.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si rendesse necessario variare e/o aggiornare il Piano di sicurezza fisica dei lavoratori, l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre e consegnare tempestivamente al Coordinatore per l'esecuzione, le modifiche al Piano stesso.

Il Direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Appaltatore, è responsabile del rispetto del Piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile della rispondenza alle vigenti norme e regolamenti di sicurezza di ogni attrezzatura, apparecchiatura e/o parte di esse utilizzata nell'esecuzione dei lavori. Qualora qualsiasi

attrezzatura, apparecchiatura e/o parte di esse sia, a parere del Committente, del Responsabile dei Lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sia insicura o non adatta al lavoro per il quale è o sarà utilizzata, o non in accordo alle norme e regolamenti di cui al precedente articolo, essa sarà rimossa o riparata o sostituita dall'Appaltatore senza alcun onere per la Committente.

Quanto sopra non manleverà in ogni caso l'Appaltatore dalle sue responsabilità in merito alla sicurezza delle attrezzature e apparecchiature di costruzione da esso impiegate nei lavori.

L'Appaltatore dovrà segnalare alla Committente in tempo utile le aree sulle quali eseguirà lavori che possano costituire un pericolo per persone e/o cose. In ogni caso tali lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Committente e/o dai suoi Rappresentanti.

Nei casi d'urgenza l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò il Committente e/o i suoi Rappresentanti.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente, il Committente e/o i suoi rappresentanti faranno eseguire quelle opere di antinfortunistica che, a suo insindacabile giudizio risultino immediatamente necessarie, addebitandone le spese all'Appaltatore.

A garanzia del rispetto delle norme sopracitate da parte di tutto il personale presente in cantiere l'Appaltatore manterrà attiva, a sua cura e spese, una valida organizzazione di sicurezza della quale sarà responsabile il Direttore di Cantiere o alternativamente il responsabile della sicurezza dell'appaltatore.

L'Appaltatore provvederà inoltre alla redazione di piani particolareggiati della sicurezza per le opere di propria pertinenza a completamento delle disposizioni contenute nel citato Piano delle misure per la sicurezza fisica e l'integrità dei lavoratori. Tali piani integrativi, con tutte le osservazioni relative al Piano delle misure per la sicurezza fornito dal Committente, dovranno essere consegnati al

Responsabile del coordinamento della sicurezza durante le fasi di costruzione.

Le informazioni relative agli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, potranno essere ottenute rivolgendosi rispettivamente a:

- Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio;
- Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), sede territorialmente competente
- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

Art. 31 Polizze assicurative

L'appaltatore dovrà assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalle seguenti coperture assicurative:

- assicurazione di tutto il personale contro gli infortuni ed ogni altra assicurazione in accordo alle leggi e normative esistenti;
- polizza assicurativa **CAR (tutti i rischi del costruttore)** a copertura di tutti i danni o perdite ai lavori, alle attrezzature e mezzi d'opera di cantiere provocati da qualsiasi causa, per un importo pari al valore complessivo di tutti i lavori oggetto del contratto e con durata dalla data del verbale di consegna lavori fino all'approvazione del collaudo.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere l'estensione di garanzia alle opere/impianti presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei lavori, di proprietà del Committente o comunque da uno dei due Enti a qualsiasi titolo detenuti con un massimale pari ad Euro _____.

Tale polizza dovrà altresì prevedere l'estensione delle garanzie al periodo di manutenzione e comunque fino all'approvazione del collaudo.

Art. 32 Obblighi dell'appaltatore connessi alle polizze di cui al punto precedente

Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze stipulate, l'Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato.

Denuncia della variazione del rischio

Denunciare al Committente tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione.

Denuncia di sinistro

Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto al Committente, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti.

Aumento dell'importo dei lavori

Pagare il supplemento al premio nel caso di aumento dell'importo dei lavori.

Reintegro della somma assicurata

Corrispondere il premio richiesto dal Committente nel caso di reintegro della somma assicurativa.

In difetto vi provvederà il Committente e senza necessità di messa in mora, tratterà l'importo del premio richiesto dall'emettendo certificato di pagamento, oppure dalle altre somme in mani del Committente.

Art. 33 Cauzione definitiva e polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi**Cauzione definitiva**

L'appaltatore dovrà, prima della stipula del contratto costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o di fideiussione in misura pari al 10% dell'importo contrattuale. Ove il

ribasso offerto dall'aggiudicatario sia superiore al 10% la garanzia da costituire dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso offerto sia superiore al 20%, l'aumento della garanzia dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Art. 34 Obblighi dell'appaltatore per il contenimento delle emissioni e delle alterazioni ambientali in fase di cantiere - Disposizioni generali

Nel seguito sono definite un insieme di disposizioni, integrative rispetto alla normativa vigente e basate sul concetto di prevenzione all'inquinamento ambientale, a cui l'Appaltatore dovrà rigorosamente attenersi per lo svolgimento di tutti i lavori previsti nel presente appalto, per ogni attività di cantiere e per le operazioni di ripristino dei luoghi.

Fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di inquinamento ambientale, al fine di prevenire al massimo le possibilità di incorrere in tali situazioni eventualmente connesse alle attività del cantiere, l'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa vigente in campo ambientale ed acquisire le autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attività, laddove non già acquisite in fase di progettazione ovvero laddove l'organizzazione delle aree di cantiere determini la necessità di richiedere nuove autorizzazioni rispetto a quelle già acquisite.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà attenersi a tutte le disposizioni che verranno emanate dagli Enti Competenti, ed è tenuto redigere, preventivamente all'installazione del cantiere, tutta la documentazione informativa che verrà richiesta dalla Committente attraverso la Direzione Lavori.

Art. 35 Disposizioni generali relative a viabilità di cantiere

Per ridurre al minimo i disagi che si possono creare per effetto del passaggio dei mezzi in uscita dal sito di lavorazione dovranno essere messi in sicurezza i "percorsi sporchi" e installate apposite vasche di lavaggio dei pneumatici.

Art. 36 Disposizioni relative al contenimento degli impatti acustici

Criteri generali per il contenimento delle emissioni acustiche

Al fine di minimizzare problemi di disturbo sui ricettori posti nelle vicinanze delle aree di cantiere, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni e raccomandazioni contenute nel presente capitolato e a realizzare tutti i possibili interventi di mitigazione (attivi, passivi, gestionali, etc.).

Come criteri generali relativi all'organizzazione delle aree di cantiere, l'Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente, le seguenti prescrizioni:

- localizzazione degli impianti fissi più rumorosi (betonaggio, officine meccaniche, elettrocompressori, ecc.) alla massima distanza dai ricettori esterni;
- orientazione gli impianti che hanno un'emissione direzionale in modo da ottenere, lungo l'ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora
- utilizzo di elettro compressori e gruppi elettrogeni insonorizzati.

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori.

In particolare si dovrà tenere conto di:

- Normativa nazionale in vigore in tema di inquinamento acustico (DPCM 1.3.1991, Legge Nazionale n. 447/95, DPCM 14.11.1997, DMA 16.3.1998, DPR n. 142/04)
- Normativa regionale in vigore in tema di inquinamento acustico;

- Normativa nazionale per le macchine da cantiere in vigore:
- D.M. n. 588/87
- Decreto Legislativo n. 135/92 (come integrato dal D.M. n. 308/98)
- D.P.R. n. 459/96
- Decreto Legislativo n. 262/02 Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Dovrà altresì privilegiare l'utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento.

Per quanto concerne le modalità operative l'Appaltatore è tenuto a seguire le seguenti indicazioni:

- preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno. In ogni caso dovrà essere programmato un avviamento graduale delle attività all'inizio del turno lavorativo mattutino;
- installazione di silenziatori sugli scarichi, in particolare sulle macchine di una certa potenza;
- utilizzo di impianti fissi schermati;
- utilizzo di gruppi elettrogeni e compressori di recente fabbricazione insonorizzati
- divieto di uso scorretto degli avvisatori acustici, sostituendoli quando possibile con avvisatori luminosi. A tale scopo potranno essere definite aree in cui è proibito il passaggio degli addetti al fine di eliminare l'uso degli avvisatori acustici;
- imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi (non tenere i motori o le attrezzature accese quando non ce bisogno; non sbattere ma posare; non far cadere i materiali dall'alto; evitare percorsi o manovre inutili; ecc.)
- per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, preferenza dell'uso di pale cariatriche piuttosto che escavatori in quanto quest'ultimo, per le sue caratteristiche d'uso, durante l'attività lavorativa viene posizionato sopra al cumulo di inerti da movimentare, facilitando così la propagazione del rumore, mentre la pala cariatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in modo tale che quest'ultimo svolge una azione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina stessa;
- rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni attrezzatura garantendo;
- eliminazione degli attriti attraverso operazioni di lubrificazione;
- sostituzione dei pezzi usurati soggetti giochi meccanici;
- controllo e serraggio delle giunzioni;
- bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare vibrazioni eccessive;
- verifica della tenuta dei pannelli di chiusura dei motori;
- svolgimento di manutenzione alle sedi stradali interne alle aree di cantiere e sulle piste esterne, mantenendo la superficie stradale livellata per evitare la formazione di buche.
- nella progettazione dell'utilizzo delle varie aree del cantiere venga privilegiato il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori;
- uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;
- per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora elevati, programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo;
- le operazioni di carico dei materiali inerti siano effettuate in zone dedicate sfruttando anche tecniche di convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle macchine di movimento terra, quali nastri trasportatori, tramogge, ecc;
- i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, siano rigorosamente individuati e delimitati in maniera da minimizzare l'esposizione al rumore dei ricettori. E' importante che esistano delle procedure a garanzia della qualità della gestione delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l'attività entro i limiti fissati dal progetto. A questo proposito è utile disciplinare l'accesso di mezzi e macchine all'interno del cantiere mediante procedure da concordare con la Direzione Lavori;
- i transiti dei mezzi pesanti siano regolamentati imponendo la riduzione delle velocità di transito in corrispondenza dei centri abitati ed evitando il transito dei mezzi nelle prime ore della mattina e nel periodo notturno;

- la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita deve essere ottimizzata, con obiettivo di minimizzare l’impiego di viabilità pubblica.
- In ogni caso l’impresa dovrà contenere i rumori sui ricettori entro il limite di 70 dB (A) per il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle 22.00) e di 60 dB (A) per quello notturno (dalle ore 22.00 alle 6.00) o secondo i limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica se presente.

Art. 37 Disposizioni relative alla tutela delle acque superficiali e sotterranee - Tutela dall’inquinamento delle acque

Per l’intera durata dei lavori dovranno essere adottate a propria cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilità dell’Appaltatore tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall’inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.

Nei prezzi di appalto l’Appaltatore dovrà, quindi, considerare i costi provenienti dalla costruzione, manutenzione e gestione di tutti gli interventi di tutela delle acque, compresi gli impianti di trattamento in oggetto e di tutti i loro accessori

In particolare le acque reflue del cantiere, delle aree di deposito, dei piazzali e delle aree di lavorazione andranno sottoposte, se necessario, a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al Decreto Legislativo 152/06. In ogni caso, qualsiasi scarico o sversamento dovrà essere autorizzato dall’Autorità competente in materia.

Ai fini della salvaguardia della qualità delle acque in qualunque modo interferenti con le attività di cantiere, l’Appaltatore dovrà realizzare, preliminarmente all’inizio di qualsiasi attività, tutte le opere necessarie per la completa regimazione e trattamento (canalette, vasche di raccolta, impianti di depurazione, etc..) delle acque reflue, di dilavamento o lavorazione o derivanti da possibili sversamenti determinati dalla conduzione delle stesse attività.

Di seguito vengono fornite alcune specifiche da tener conto al fine di evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che sotterranee e del suolo:

- acque di piazzale: i piazzali del cantiere e le aree di sosta delle macchine operatrici dovranno essere dotati di una regimazione idraulica che consenta la raccolta delle acque di qualsiasi origine (piovane o provenienti da processi produttivi) per convogliarle nell’unità di trattamento generale previo trattamento di disoleatura o a qualsiasi altro trattamento necessario per il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
- acque di lavaggio betoniere e acque di supero dei cls: che contengono una forte componente di materiale solido, che dovrà essere separato dal fluido mediante una vasca di sedimentazione, prima della loro immissione nell’impianto di trattamento generale. La componente solida ha una granulometria che non ne consente il trattamento nei normali impianti di disidratazione (nastropresse o filtropresse): dovrà essere, quindi previsto, il convogliamento dei residui ad un letto di essiccamento e prevista una destinazione finale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
- L’unità di trattamento generale di acque dovrà essere adeguatamente dimensionata per le portate previste in entrata, consentendo l’assorbimento di eventuali picchi di adduzione e dovrà garantire:
- lo scarico delle acque sottoposte al trattamento secondo i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 152/06;
- la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque che saranno classificati “rifiuti speciali” e, quindi, smaltiti a discarica autorizzata.

Per prevenire qualsiasi rischio di inquinamento l’Appaltatore dovrà prevedere:

- l'impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri che dovranno, inoltre, essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale e dalle acque di prima pioggia;
- per quanto riguarda i getti in calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee si sottolinea la necessità di attuare tutte le precauzioni al fine di evitare la dispersione sul suolo del cemento e degli additivi

Inoltre al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde, l'impresa dovrà adottare i seguenti accorgimenti:

- eseguire rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile;
- controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;

L'Appaltatore dovrà porre particolare attenzione a tutte le lavorazioni che riguardano le perforazioni, getti di calcestruzzo, iniezioni di cemento o malta cementizia, in prossimità delle falde idriche sotterranee, provvedendo, a sua cura e spese, al preventivo intubamento ed isolamento del cavo al fine di evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento e di altri additivi, nel rispetto delle Vigenti Normative Comunitarie, Nazionali e Regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità Competenti in Materia di Tutela Ambientale. I medesimi lavori dovranno essere condotti con tutte le cautele necessarie ad eliminare la possibilità di sversamenti e dispersioni di sostanze inquinanti nelle acque superficiali e sul suolo, evitando altresì di sciacquare cisterne, autocisterne o simili in loco.

In caso di sversamento accidentale di oli o carburanti e di altri eventi accidentali, che presuppongano possibilità di inquinamento del suolo e delle acque, si ricorda che devono essere attivate le procedure di bonifica ai sensi del D.Lgs 152/2006.

Art. 38 Disposizioni relative al contenimento dell'inquinamento atmosferico

L'Impresa dovrà assumere tutte le scelte atte a contenere gli impatti associati alle attività di cantiere in particolare per ciò che concerne la emissione di polveri (PTS), di inquinanti (tipo gli NO_x, IPA, fumo nero), di macroinquinanti (NO₂, CO, SO₂, HC, PM₁₀) e l'inquinamento acustico.

Disposizioni relative ai veicoli

Al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera, l'Appaltatore dovrà dettagliare le attività di tutti i cantieri, indicando le modalità ed i tempi di funzionamento degli strumenti e mezzi impiegati, per individuare non solo le fonti emissive convogliate o da combustione interna di automezzi, ma anche eventuali emissioni diffuse.

Per quanto riguarda i veicoli, l'impresa è obbligata ad utilizzare nei cantieri esclusivamente veicoli omologati secondo la direttiva 2004/26/C (fase IIIA o fase IIIB) o in alternativa, veicoli muniti di filtro per il particolato muniti di attestato di superamento dei test di idoneità del VERT.

I veicoli pesanti per le attività di costruzione e transitanti sulla viabilità interna ed esterna dovranno essere rispettosi delle norme corrispondenti Euro 4.

Disposizioni per il contenimento delle polveri

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni relative a:

Trattamento e movimentazione del materiale

Agglomerazione della polvere mediante umidificazione del materiale, per esempio mediante un'irrorazione controllata.

Impiego di sminuzzatrici che causano scarsa abrasione di materiale e che riducono il materiale di carico mediante pressione anziché urto.

Processi di movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocità d'uscita e contenitori di raccolta chiusi.

Ridurre al minimo i lavori di raduno, ossia la riunione di materiale sciolto nei luoghi di trasbordo.

Le applicazioni di calcestruzzo a proiezione vanno eseguite di regola mediante il procedimento di proiezione a umido con additivi esenti di alcali. Le eccezioni vanno concordate con le autorità d'esecuzione.

Depositi di materiale

I depositi di materiali sciolti in cantiere sono consentiti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di campionamento; visti i ridotti spazi a disposizione, il materiale di scavo va caricato sui mezzi d'opera all'atto dello scavo stesso e inviato immediatamente al sito di scarica e/o di riutilizzo.

I depositi di materiale sciolto e macerie come materiale non bituminoso di demolizione delle strade, calcestruzzo di demolizione, sabbia ghiaiosa riciclata con frequente movimentazione del materiale vanno adeguatamente protetti dal vento per es. mediante una sufficiente umidificazione, pareti/valli di protezione o sospensione dei lavori in caso di condizioni climatiche avverse. In generale si dovrà assicurare una costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere.

Proteggere adeguatamente i depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dall'esposizione al vento mediante misure come la copertura con stuoie, teli o copertura verde.

Aree di circolazione nel cantiere

Bagnare costantemente le strade utilizzate, pavimentate e non;

Limitare la velocità massima sulle piste di cantiere a 30 km/h.

Lavare i pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali prima dell'inserimento sulla viabilità ordinaria;

Bagnare e coprire con teloni i materiali trasportati con autocarri.

Art. 39 Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l'appaltatore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente. Sono a cura e spese dell'Appaltatore gli oneri di trasporto, a qualunque distanza, dei rifiuti ed i relativi oneri di smaltimento a scarica e/o impianti di trattamento autorizzati; l'assolvimento a tale obbligo sarà documentato dall'appaltatore con la consegna alla Committente dei FIR.

L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei Lavori dovrà produrre un piano di gestione dei rifiuti ove siano individuati quantità e qualità dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione, tra cui:

- le modalità operative e di gestione dei cantieri relative ai rifiuti pericolosi (modalità di stoccaggio provvisorio, smaltimento oli esausti e filtri usati, accumulatori al piombo, pneumatici ecc...)

- le modalità operative e di gestione dei cantieri relative ai rifiuti non pericolosi (modalità di stoccaggio provvisorio e smaltimento/recupero di altri rifiuti prodotti nella fase di cantiere: metalli, plastica, imballaggi ecc...).

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei Lavori di appalto, l'Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

L'Appaltatore è tenuto a prevedere nell'area di cantiere delle zone di servizio per la raccolta dei rifiuti urbani, speciali e per la raccolta differenziata.

L'Appaltatore dovrà garantire la messa in sicurezza degli eventuali materiali di scavo, qualora previsto ed autorizzato un loro successivo riutilizzo secondo quanto previsto dal progetto e comunque dalla normativa vigente, utilizzando basamenti pavimentati realizzati in stabilizzato opportunamente rullato e ben compattato di spessore non inferiore a 30 cm con strato di conglomerato bituminoso di 10 cm, in aree non soggette a bonifica ai sensi del Decreto Legislativo 152/06.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Art. 40 Rappresentante dell'appaltatore sui lavori – personale dell'appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente in luogo prossimo ai lavori un suo legale rappresentante, con ampio mandato, il quale dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi al Committente prima della data di consegna dei lavori.

Detto rappresentante dovrà essere autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori, il personale dell'Appaltatore non gradito dal Committente.

L'Appaltatore è tenuto dietro semplice richiesta da parte della Direzione Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Direzione Lavori, con separata lettera, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi dei propri Direttori di cantiere e l'accettazione di questi; nonché i nominativi di tutti gli altri rappresentanti e responsabili, comunicando i relativi poteri e le attribuzioni conferite in ordine all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Dovrà inoltre, tempestivamente, comunicare per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.

Art. 41 Presenza della Sovrintendenza alla AA. e BB.AA. nelle fasi di scavo

Durante gli scavi sarà eventualmente presente in cantiere un archeologo incaricato dalla Sovrintendenza alla AA. e BB.AA. per verificare l'eventuale presenza di rinvenimenti.

Gli scavi, da eseguirsi con mezzo meccanico dotato di benna con lama, saranno pertanto diretti e quindi soggetti a verifica e ad indicazioni dell'archeologo, che in alcuni casi potrà richiedere scavi a mano.

Tale presenza, come l'eventuale richiesta di scavi a mano in caso di rinvenimenti, non è un onere dell'impresa Appaltatrice, mentre resta un onere l'esecuzione degli scavi con mezzo meccanico secondo le indicazioni di quest'ultimo.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta del Committente, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore.

Art. 42 Bonifica da ordigni bellici

È onere dell'impresa Appaltatrice, prima dell'inizio delle operazioni di scavo, presentare apposita pratica **Definizione e normative**

Con la dicitura "Bonifica da Ordigni Bellici" si intendono tutte le attività finalizzate alla ricerca, disinnescamento e/o rimozione di ordigni bellici di qualsiasi natura dalle aree interessate dai lavori oggetto del presente Capitolato.

Per ordigni bellici, indipendentemente dalla terminologia utilizzata nel seguito ed in ogni altro documento contrattuale o progettuale, si intendono: mine, bombe, proiettili, ordigni esplosivi, masse ferrose e residuati bellici di qualsiasi natura.

I lavori di bonifica dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi dello Stato e dei regolamenti militari vigenti, e di quanto prescritto dal presente Capitolato.

Nel caso di conflitto, le prescrizioni e le disposizioni che l'amministrazione Militare competente per territori, riterrà opportuno impartire circa l'esecuzione dei lavori di bonifica, prevarranno su quelle del presente Capitolato.

È onere dell'impresa Appaltatrice, prima dell'inizio delle operazioni di scavo, presentare apposita pratica presso il Reparto B.C.M. per ottenere l'autorizzazione alla bonifica da ordigni bellici.

Tale bonifica dovrà essere eseguita da ditta abilitata B.C.M. e le aree oggetto di intervento saranno oggetto di Vigilanza da parte della Direzione Genio Militare, così come resta facoltà dello stesso dare ulteriori prescrizioni alla modalità esecutiva.

L'appaltatore non potrà iniziare le operazioni di scavo nei terreni o altra attività lavorativa senza la certificazione da parte della Direzione Genio Militare. Tale certificazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Lavori e alla Committente.

Art. 42.1 Descrizione dell'intervento

Le operazioni di bonifica possono essere così suddivise:

- Bonifica superficiale Si effettua sul piano di campagna e garantisce l'assenza di ordigni sino alla profondità di 1,00 m;
- Bonifica superficiale di verifica su fondo scavo: Si effettua sul fondo scavo a profondità non maggiore di 1,00 m;
- Bonifica profonda fino a 5m ;

Si effettua sulle aree ove si intenda scavare o effettuare fondazioni che raggiungano profondità maggiori di 1,00 m. Tale bonifica si effettua previa realizzazione della bonifica superficiale.

L'effettuazione della "Bonifica da Ordigni Bellici", ove prevista, è da intendersi tassativamente propedeutica alla effettuazione di qualsiasi altra attività lavorativa.

Art. 42.2 Prescrizioni tecniche

Su tutte le superfici in cui si prevede la realizzazione di scavi o la realizzazione di nuove fondazioni verrà eseguita la bonifica da ordigni bellici prima della realizzazione di tali opere.

Le operazioni di bonifica possono essere così suddivise:

- Bonifica superficiale: si effettua dal piano campagna libero dalla pavimentazione rimossa e garantisce l'assenza di ordigni fino a circa 1 m di profondità; tale bonifica consente di effettuare il primo scavo di scotico e sbancamento preliminare;
- Bonifica profonda: si effettua sulle aree ove si intende scavare a profondità maggiori di 1 m, previa l'effettuazione della bonifica superficiale. La bonifica è realizzata con l'ausilio di perforazioni di piccolo diametro aventi una maglia di 2,80x2,80 m, all'interno delle quali si inserisce la sonda di rilevamento.
- Bonifica superficiale su fondo scavo: si effettua sul fondo scavo a profondità non maggiori di 1 m di profondità; con questa operazione è possibile bonificare al di sotto del fondo scavo sia nelle aree in cui si effettuerà la bonifica profonda sia in quelle in cui non sono previsti ulteriori scavi;

I lavori di bonifica dovranno essere eseguiti da un'Impresa Specializzata B.C.M. osservando le norme prescritte dal "Capitolato Speciale B.C.M." Edizione 1984 e seguendo tutte le prescrizioni dettate dalla Direzione Genio Militare competente dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione.

A cura e spese dell'Impresa Specializzata B.C.M. dovranno essere messe in atto ed osservate tutte le prescrizioni relative alla migliore esecuzione della bonifica affidatagli, alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'incolumità pubblica e privata. Prima dell'inizio dei lavori di bonifica da ordigni residuati bellici inesplosi sarà cura della ditta specializzata B.C.M. e dell'Impresa che ha avuto in appalto i lavori edili, richiedere in proprio tutte le autorizzazioni (comunali, ambientali, archeologiche, ecc.) necessarie per lo svolgimento del lavoro stesso.

L'Impresa Specializzata B.C.M. dovrà:

- notificare l'inizio dei lavori con congruo anticipo;
- comunicare i vari stati di avanzamento dei lavori relativi all'attività di ricerca onde consentirne tempestivi controlli di competenza;

- trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco di tutto il personale brevettato e non, che sarà impiegato nei lavori stessi indicando le generalità ed il domicilio di ciascuno e, per gli specializzati B.C.M., il numero e data di scadenza dei relativi brevetti, nonché copia fotostatica del brevetto stesso;
- segnalare tempestivamente assunzioni, licenziamenti, trasferimenti e ogni altra variazione riferita al personale;
- comunicare sollecitamente il rinvenimento di tutti gli ordigni esplosivi, di qualsiasi genere e natura (anche alla stazione dei Carabinieri competente territorialmente);
- curare la tenuta del diario dei lavori;
- curare la tenuta dei registri del personale, degli attrezzi e degli ordigni;
- specificare sul diario dei lavori il tipo di apparato rilevatore usato e le modalità di impiego usate;
- mettere, a sue spese, a disposizione della 10° Direzione Genio Militare (DGM), autovettura con relativo autista per sopralluoghi al cantiere, limitatamente alla durata del lavoro e con esclusivo riguardo allo specifico lavoro, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Successivamente alla conclusione dello specifico lavoro la l'Impresa Specializzata si obbliga altresì a fornire autovettura e conducente per le operazioni successive a carico della DGM finalizzate al rilascio del verbale di constatazione.

Durante l'esecuzione dei lavori la DGM ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo. A tal fine, i soggetti incaricati potranno, tra l'altro, assistere ai lavori, effettuare controlli, richiedere l'effettuazione di prove, il tutto a carico della Ditta B.C.M.

La vigilanza comunque effettuata dalla DGM non esclude o riduce la responsabilità della Ditta specializzata B.C.M. per la regolare esecuzione dei lavori di bonifica e quella per danni, diretti o indiretti, comunque causati.

Alla fine dei lavori di bonifica l'Impresa specializzata B.C.M. dovrà rilasciare in duplice copia in bollo dichiarazione di garanzia e responsabilità allegando le planimetrie da cui risultino evidenziate e quantificate le aree bonificate, mediante colorazioni diverse secondo gli articoli di bonifica applicati all'esecuzione dei lavori. Tale dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla data di compimento dei lavori cui afferisce e dovrà accompagnare la richiesta di verbale di constatazione.

Le aree soggette a bonifica non possono essere utilizzate finché la DGM abbia provveduto ad effettuare i necessari accertamenti per il rilascio del verbale di constatazione. Detti accertamenti consisteranno, tra l'altro, nel rifacimento in tutto o in parte delle operazioni di bonifica già effettuate dall'Impresa B.C.M. su tratti di zone bonificate, a giudizio della DGM per una superficie non minore del 2 % (due per cento) della superficie totale bonificata. Qualora durante i sopralluoghi dovessero risultare già eseguite delle opere edili sul terreno da bonificare, la DGM non rilascerà il verbale di constatazione relativo all'area interessata e alle opere eseguite.

Il verbale di constatazione rilasciato dalla DGM non responsabilizza comunque la stessa, anche se, sulle aree bonificate, venissero successivamente rinvenuti ordigni esplosivi. L'Impresa B.C.M., qualora ne fosse provata la negligenza nell'esecuzione della bonifica, sarà tenuta a rifare la bonifica a proprie spese sulle aree non ancora interessate dai lavori edili.

Art. 42.3 Metodologia per la bonifica da ordigni bellici***Bonifica superficiale con garanzia a -1,00 m dal p.c.***

La bonifica consisterà nella ricerca, localizzazione ed eliminazione di tutte le masse metalliche e di tutti gli ordigni, mine ed altri manufatti bellici esistenti fino a 1,00 m di profondità dal piano esplorato.

La zona da bonificare dovrà essere suddivisa in campi e successivamente in "strisce" come esplicito al punto D delle "Prescrizioni generali del Capitolato d'Appalto B.C.M. ed. 1984".

La bonifica dovrà comprendere:

- l'esplorazione per strisce successive, di tutta l'area interessata, con apposito apparato rilevatore di profondità; lo scoprimento, l'esame e la rimozione di tutti i corpi e gli ordigni segnalati dall'apparato, comunque esistenti fino alla profondità di 1,00 m nelle aree esplorate, conformemente alle norme esplicitate al punto F delle "Prescrizioni Generali" del succitato Capitolato.

Bonifica su fondo scavo con garanzia a -1,00 m

Valgono le stesse precisazioni e specifiche relative al punto precedente.

Bonifica profonda a mezzo di trivellazioni

La bonifica consisterà nella ricerca, individuazione, localizzazione ed eliminazione di ordigni o masse ferrose interrate a profondità superiore a 1,00 m dal piano campagna. La zona da sottoporre a trivellazioni dovrà essere preventivamente bonificata fino a 1,00 m di profondità e remunerata, a parte, con specifico articolo di lavoro.

Dopo aver effettuato la suddetta bonifica, la zona dovrà essere suddivisa in quadrati aventi lato di 2,80 m; al centro di ciascun quadro, a mezzo di trivella non a percussione, verrà praticato un foro capace di contenere la sonda dell'apparato rilevatore.

Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di 1,00 m, corrispondente alla quota garantita con la bonifica preventivamente eseguita; quindi, nel foro, già praticato e fino al fondo di questo, si introdurrà la sonda dell'apparato rilevatore che, predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà capace di garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di 2,00 m.

Ciò premesso, per ricerche a maggiori profondità, si procederà con trivellazioni progressive di 2,00 m per volta, operando poi con la sonda dell'apparato rilevatore come in precedenza descritto.

I vari quadrati, in cui è stata suddivisa la zona da bonificare, dovranno essere preventivamente numerati. Così, come per i "campi", anche per ogni quadrato dovrà trascriversi sul giornale dei lavori le operazioni di trivellazione e l'esito dei progressivi sondaggi; la Direzione Lavori si riserva la facoltà di controllare materialmente gli esiti dei sondaggi trascritti sul giornale dei lavori, ciò senza che all'Impresa sia dovuto alcun compenso.

Art. 43 Ordini di servizio

Tutti gli ordini della Direzione Lavori dovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli ordini verbali e qualunque altro ordine impartito da personale esterno all'Ufficio della Direzione Lavori.

Art. 44 Risoluzione del contratto

Il contratto sarà risolto automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- a) nel caso in cui l'appaltatore, nel corso del rapporto, dovesse perdere l'attestazione di qualificazione;
- b) nel caso in cui dovesse risultare che l'appaltatore abbia reso nei confronti della Stazione Appaltante dichiarazioni false o mendaci e/o abbia prodotto documentazione falsa;
- c) nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore intervenga un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 o per reati in materia di ambiente;
- d) nel caso in cui il direttore dei lavori o il RUP accerti un grave inadempimento da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tale caso trova applicazione, per volontà contrattuale, il procedimento di cui al comma 3 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016;
- e) nel caso in cui il direttore dei lavori o il RUP accerti un ritardo nell'esecuzione delle opere e il ritardo permanga nonostante l'invito a recuperarlo intimato dal direttore dei lavori o dal RUP all'appaltatore;
- f) nel caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi contributivi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato;
- g) nel caso di mancato rispetto da parte dell'appaltatore da quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 45 Riserve

Al contratto di appalto trovano applicazione, per espresso richiamo contrattuale, gli articoli 190 e 191 del DPR 207/2010, ancora vigenti. Pertanto, ogni pretesa, contestazione, richiesta dell'appaltatore, direttamente e/o indirettamente connessa all'esecuzione dei lavori e/o all'esecuzione del presente contratto, dovrà essere formulata ed esplicitata a mezzo riserva. Le riserve dovranno essere iscritte nei modi e termini previsti dalle predette disposizioni e ciò a pena di decadenza.

Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, non avranno effetto interruttivo o sospensivo a tutti gli altri effetti contrattuali.

La mancata tempestiva iscrizione di riserva comporterà la decadenza dell'appaltatore con conseguente inammissibilità delle domande tendenti a far valere diritti o pretese che non hanno costituito oggetto di preventiva, tempestiva iscrizione di riserva.

Art. 46 Foro competente

Competente a decidere le controversie che potranno sorgere tra le parti in ordine all'esecuzione e/o interpretazione, e/o risoluzione del presente contratto è in via esclusiva, in deroga a qualunque altro foro competente, il Tribunale di Napoli.